

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1498

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 12 marzo 1980

Modifiche ed integrazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, concernenti il contingentamento sull'esodo dei dirigenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'oggetto della presente proposta di legge è costituito da un esiguo numero di impiegati dello Stato ex combattenti, i quali, a causa della imperfezione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e soprattutto per la rigidità del decreto-legge dell'8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge del 14 agosto 1974, n. 355, che stabiliva il contingentamento sull'esodo dei dirigenti statali, si sono venuti a trovare nella strana situazione di essere collocati in pensione come se non avessero usufruito dei benefici combattentistici.

Come si ricorderà, gli statali ex combattenti che, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, non solo hanno potuto usufruire appieno della legge 24 maggio 1970, n. 336, ma per di più sono stati favoriti con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con

la quale sono stati collocati a riposo. Invece alcuni altri, i quali appartenevano alla stessa categoria e che hanno lasciato il servizio mediante la successiva legge del contingentamento 14 agosto 1972, n. 355, oltre a perdere i vantaggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per di più hanno prestatato allo Stato il successivo periodo di servizio senza alcuna contropartita, in quanto l'assegno della pensione più i 5 aumenti suddetti, percepiti dai primi, formavano una retribuzione di gran lunga superiore allo stipendio di questi ultimi. In sostanza costoro, pur essendo nel frattempo divenuti scrutinabili per la promozione, in via ordinaria, alla qualifica superiore, si sono trovati nelle condizioni di non poter essere promossi per mancanza di posto nel proprio ruolo. E ciò è successo perché nessuno prevedeva che dopo il 30 giugno 1973 sarebbero state emanate le

norme « catenaccio » sul contingentamento, invero restrittive, le quali hanno messo in condizioni i suddetti dirigenti di andare in pensione prima del raggiungimento del limite di età, privando gli scrutinabili della facoltà di poter attendere che si rendesse libero il posto nel loro ruolo per essere promossi. Né le rispettive amministrazioni, in tali casi, si sono avvalse di una inveterata prassi, per trasferirli, ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in un ruolo analogo, in cui vi fosse il posto disponibile per garantire la loro promozione.

Eppure, entro il 30 giugno 1973, vi erano state delle amministrazioni che avevano fatto di necessità virtù per favorire, in tal senso, i propri dirigenti destinati all'esodo. Basti dire che, in una di esse, come riferito anche dalla stampa a suo tempo, su un solo posto libero e in un solo giorno, *in extremis* sono stati pro-

mossi, a rotazioni e in via ordinaria oltre 70 dirigenti.

È proprio, quindi, per riparare ad una grave ingiustizia, da cui sono stati colpiti alcuni ex combattenti del ruolo dirigenziale, per essere stati incastrati nella legge del contingentamento, che viene presentata la suddetta proposta di legge a favore di costoro, i quali, oltre a perdere i benefici precedenti, si sono resi altamente benemeriti per essere rimasti ancora in servizio, quando, dopo il 30 giugno 1973, a causa dell'esodo massiccio dei loro colleghi, la pubblica amministrazione si era notevolmente impoverita di personale qualificato. E sono stati essi principalmente che si sono accollato il lavoro anche di quelli che erano andati in pensione. Ciò nonostante, ad essi è stata negata la promozione che loro spettava, in quanto scrutinabili. Dato il numero molto esiguo degli interessati, l'approvazione della presente proposta non può costituire che un onere insignificante sul bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati civili dello Stato del ruolo dirigenziale in pensione, in possesso del requisito di ex combattente, che all'atto del collocamento a riposo, in virtù della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, essendo scrutinabili per la promozione, in via ordinaria, alla qualifica superiore, non siano stati promossi per mancanza di posto in ruolo, viene conferita tale promozione retroattivamente e in soprannumero. Gli effetti giuridici ed economici di detta promozione decorrono dalla data in cui gli interessati cominciarono ad essere scrutinabili per la stessa promozione. A decorrere dal giorno del collocamento in quiescenza agli interessati sono concessi i benefici combattentistici, ai sensi della citata legge 24 maggio 1970, n. 336.

I Consigli di amministrazione dei rispettivi Ministeri sono incaricati di dare esecuzione alla presente legge.

ART. 2.

Alla spesa relativa all'applicazione della presente legge si provvede mediante il normale stanziamento di bilancio a favore del personale.